

Ultimo aggiornamento: 07/02/2022

### **1.Cosa fare prima di recarsi a scuola?**

Prima di recarsi a scuola l'alunno/alunna deve misurare a casa la temperatura corporea e verificare che non abbia sintomi sospetti Covid. In caso febbre  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), naso che cola, mal di gola o diarrea (soprattutto nei bambini) o di dubbio circa lo stato di salute, l'alunno/a deve rimanere a casa e contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di medicina generale (MMG) e attenersi alle sue indicazioni.

### **2.Cosa fare se l'alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a casa?**

I cittadini con sintomi correlabili ad infezione da SARS-CoV-2 devono contattare il proprio MMG/PLS il quale, ove ritenuto opportuno, eseguirà o darà indicazioni circa l'esecuzione del tampone presso i punti tampone presenti sul territorio a cui si può accedere tramite prenotazione da parte del MMG/PLS o senza prenotazione ma con ricetta rilasciata dallo stesso

### **3.Cosa fare se l'alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a scuola?**

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19 che avvisa immediatamente i genitori/tutore legale. L'alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

I genitori contattano il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) ed in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente l'esecuzione del tampone nasofaringeo.

### **4.Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?**

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante.

### **5.Come e dove effettuare il tampone e comportamenti da seguire**

Info sulla pagina al link [Come e Dove eseguire il tampone](#)

### **6.Cosa fare qualora il MMG o PLS non ritenga utile eseguire il tampone in quanto la sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19?**

Il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all'evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. In questo caso non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

### **7.In caso di esito positivo al test antigenico rapido è prevista l'isolamento?**

Si. Vista l'alta incidenza di diffusione del virus SarS-CoV-2 nella presente fase epidemica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali e Regionali, tutti i test antigenici rapidi con esito positivo non devono essere confermati con test molecolare e pertanto i soggetti positivi sono da subito considerati "casi accertati".

### **8.Cosa accade a seguito del riscontro di un soggetto positivo all'interno della scuola?**

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitario in collaborazione con la Direzione scolastica, in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali, individua i contatti stretti del soggetto positivo da sottoporre a quarantena o al regime di auto-sorveglianza. Si precisa che, i familiari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti.

9.Cosa fare se si è stato individuati come contatto stretto a scuola?

ATS BRIANZA provvede ad inviare i provvedimenti di competenza ai contatti stretti individuati.

Il provvedimento si applica in maniera diversa in relazione alle diverse specifiche di seguito elencate:

### **NIDO E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (0-6 ANNI)**

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza del 5° o più casi tra gli alunni emersi entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), è prevista la sospensione dell'attività didattica in presenza e avvio della DAD per la durata di 5 giorni.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

### **SCUOLA PRIMARIA**

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza del 5° o più casi tra gli alunni emersi entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), è prevista l'attivazione DDI per 5 giorni per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

## **SCUOLA SECONDARIA**

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

In presenza di due o più casi In presenza di due o più casi positivi emersi entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso (es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 15 febbraio. Se il 2° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1) è prevista l'attivazione della didattica integrata a distanza DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti.

### **10. Quali precauzioni prendere in presenza di alunni fragili contatti stretti di caso?**

Se all'interno della classe posta in quarantena sono presenti alunni fragili si chiede cortesemente alla Direzione Scolastica di inoltrare una richiesta al Dipartimento di Prevenzione inviando una mail a [contatti.covid19@ats-brianza.it](mailto:contatti.covid19@ats-brianza.it) per poter garantire un rientro sicuro a scuola.

### **11. Come comportarsi con bambini contatti stretto di caso in famiglia sottoposti a quarantena?**

Gli alunni contatti di caso positivo in famiglia potranno rientrare a scuola dopo un periodo così come definito al punto 12 seguente.

Nel caso in cui, non sia stato possibile garantire adeguato isolamento dal soggetto positivo (per assistenza al bambino, per situazioni abitative particolari, per mancato rispetto misure universali di prevenzione quali distanziamento non rispettato, mancato utilizzo mascherina, utilizzo promiscuo bagno in assenza di adeguata

disinfezione, utilizzo in comune di effetti personali, etc..), il periodo di quarantena viene calcolato a partire dall'avvenuta negativizzazione del soggetto positivo o dall'avvenuta certificata guarigione del soggetto positivo.

## **12.Come comportarsi con alunni contatti stretto di caso extra scolastici?**

Si applicano le misure definite dalla circolare del Ministero della Salute 9498-04/02/2022-DGPRES-DGPRES-

ATS BRIANZA provvede ad inviare i provvedimenti di competenza ai contatti stretti individuati.

Il provvedimento si applica in maniera diversa in relazione alle diverse specifiche di seguito elencate:

1 - Per i contatti stretti asintomatici:

- Non vaccinati, oppure
- Che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), oppure
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, oppure
  
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo (ove prevista), oppure
- Che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

2 - Per i contatti stretti asintomatici che:

- Abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

## **13.Quando e come è necessario utilizzare la mascherina a scuola?**

A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne

l'efficienza. Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali".

Circa l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 si rimanda alle casistiche indicate al punto 9.

#### **14. Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?**

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione, inviando una mail a [contatti.covid19@ats-brianza.it](mailto:contatti.covid19@ats-brianza.it), se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti (es. 40%). Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

#### **15. Chi sono i casi positivi a lungo termine?**

La circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P definisce i "Casi positivi a lungo termine" come "Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al tampone per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi." Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

#### **16. Come avviene il rientro in comunità scolastica?**

1 - Soggetti lavoratori (compreso il personale scolastico):

I lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante

2 - Alunni:

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento (oppure fine se disponibile) e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 21 gg ancora positivi)

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena; oppure il solo provvedimento di inizio quarantena raggiunti i 14 giorni dall'inizio della quarantena (senza l'effettuazione del tampone)

3 - Docenti contatti

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena

#### **17. Cosa fare in caso di esito positivo del tampone autosomministrato?**

In caso di esecuzione di un test "fai da te" che ha dato esito positivo, è necessario consultare tempestivamente il proprio medico di famiglia o pediatra per le valutazioni mediche del caso. Si precisa che il test positivo fatto in auto-somministrazione non ha alcun valore diagnostico e pertanto deve essere confermato da un test antigenico o molecolare eseguito presso il proprio medico di famiglia o pediatra, farmacie, punti tamponi, centri o strutture abilitati, anche privati.